



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA 5678 STUDIO APS A.S.D.

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore con sede legale a Genova associazione che assume la denominazione

"5678 STUDIO APS A.S.D." che assume la forma giuridica di associazione:

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione")

1-1 Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune e potrà avere su delibera dell'organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. L'associazione ha durata illimitata.

1-2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 SCOPO OGGETTO SOCIALE FINALITÀ

2-1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione, quale attività di interesse generale ai sensi della normativa sul terzo settore, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore. L'Associazione delega sin d'ora l'ente a cui è affiliata a curare per suo conto i rapporti col Registro unico nazionale del Terzo settore, **già dalla fase di iscrizione.**

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi sociali e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

a) l'esercizio dello/degli sport e/o delle discipline sportive sotto elencate alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 14 febbraio 2017, n. 1568 e successive modifiche e integrazioni; tutte le attività di combattimento, biliardo, bocce, tutti gli sport da tavolo, danza sportiva, tutti i tipi di ginnastica, tutti gli sport da strada, body building, trampolino elastico, giochi da tavola, attività per la salute ed il fitness, attività per i disabili e discipline paralimpiche **in via stabile e principale;**

b) ogni forma di attività idonea a incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, in osservanza del Regolamento allegato alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 18 luglio 2017, n. 1574.

c) l'Associazione attuerà lo sport come mezzo prioritario per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini, e in particolare potrà, a titolo esemplificativo:

d) curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche all'interno delle scuole;

e) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI, così come individuate nel presente statuto; Essa potrà, inoltre, reperire, gestire, spazi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.



f) promuovere, organizzare con squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive

g) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive curare la formazione e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, in osservanza delle direttive del cono e sport e salute;

h) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

i) organizzare attività ricreative culturali formative e musicali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

l) promuovere e sviluppare azioni di promozione sociale attraverso attività sportive, culturali, ambientali, formative e ricreative anche gratuite per categorie disagiate .

m) organizzare, promuovere la divulgazione tramite stampa web-tv-radio di tutte le iniziative

n) organizzare corsi di animazione sportiva presso la sua sede legale in altre sue sedi e in centri estivi da lei gestiti o in collaborazione con altre associazioni o enti

o) attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, tali da creare posti di lavoro a corredo in condizioni di auto sostenibilità;

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. **(art. 3 comma 2 e comma 2-bis d.lgs 112/17)**

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, dell'attività di interesse generale di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni **(lettera A art.5);**

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **(lettera D art.5);**

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo **(lettera I art.5);**

d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni **(lettera J art.5);**

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso **(lettera K art.5);**



f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; con particolare attenzione alla pigrizia scolastica, attuando progetti di intenti con la Dirigenza degli Istituti Comprensivi Territoriali Scolastici finalizzati a percorsi condivisi che permettano il recupero, la valorizzazione e la riqualificazione di spazi, volumetrie e aree pubbliche adiacenti ai plessi scolastici, favorendo anche una destinazione d'uso conforme e complementare con le attività e azioni condivise, altresì collabora alla creazione di Centri Estivi, Doposcuola e Campus Estivi, anche in collaborazione con altre Associazioni territoriali e in rete condividendo gli spazi in assegnazione; Attività didattiche, ricreative, sociali, corsi sportivi, culturali, musicali anche on line. **(lettera L art.5)**

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore **(lettera M art.5);**

h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile **(lettera O art.5);**

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo **(lettera P art.5);**

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi **(lettera Q art.5);**

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo **(lettera U art.5);**

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con maggiore attenzione verso aree verdi, giardini, parchi e volumetrie annesse e connesse in stato di abbandono, sollecitando le istituzioni alla creazione di bandi ad hoc, per permettere l'assegnazione, concessione, affido e/o gestione associativa anche in rete, promuovere altresì azioni di riqualificazione, favorendo il ritorno ai cittadini del bene comune con attività utili a corredo, creando posti di lavoro sportivo-dilettantistico, ancorché con contratti tecnico-collaborativi, previsti dalla normativa vigente del Terzo Settore **(lettera Z art.5).**

L'associazione potrà svolgere in particolare attività direttamente o indirettamente connesse alla danza – musica – teatro – canto- arti circensi e di strada e alle sue espressioni

Promuovere e sviluppare azioni di promozione sociale attraverso attività musicali, canto, sportive, culturali, teatrali, ambientali, formative e ricreative anche gratuite per categorie disagiate.

Promuovere e divulgare produzioni di danza musica ballo canto create nell'attività svolta dalla stessa associazione o altre associazioni in collaborazione.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.



2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del dell'organo di amministrazione, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2-8 Ottempera e aderisce quindi all'art. 118 ultimo comma, che favorisce la cittadinanza attiva e al principio 2-di sussidiarietà, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Municipi favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci ;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni culturali sociali, musicali sportive ;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) raccolta fondi sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- k) sono previste entrate per attività di somministrazione di bevande e alimenti in qualità di supporto economico a sostegno delle spese e costi associativi relativi a canoni, utenze, accessorie, come momento ricreativo e di socialità complementare all'attuazione degli scopi istituzionali a corredo delle attività e in condizioni di auto sostenibilità e svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati .Il Socio richiedente, ha infine l'obbligo di predisporre e curare in proprio, la fornitura delle bevande e alimenti necessarie alla festa/evento autorizzata. Ha altresì facoltà di devolvere un'eventuale donazione libera a sostegno delle attività e/o a titolo di rimborso spese generiche e pulizia locali.
- l) versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto ed il regolamento.
- 4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura dell'Organo di amministrazione.
- 4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di amministrazione o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4-4 L'Organo di amministrazione, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4-6 È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 4-7 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata all'Organo di amministrazione, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 4-8 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, il regolamento e a rispettare le decisioni degli organi sociali e sono tenuti a versare le quote associative.
- 4-9 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 4-10 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
- 4-11 I soci hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;



ART 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO RECESSO ESCLUSIONE

5-1 La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa di morte.

5-2 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

5-3 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-5 L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

5-6 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-7 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOCI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, nel caso in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 8 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

A) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

B) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea, ordinaria è validamente in presenza e/o in audiovideo conferenza, costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

C) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.

d) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno il 60% in prima convocazione e di 1/3 dei soci con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

e) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante lettera, fax, mail, bacheca, presso la sede associativa con sms al numero di cellulare e con comunicazioni telematiche che garantiscano la ricezione da parte dell'interessato. L'Associazione tiene, a cura dell'organo di amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

f) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

g) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

h) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

i) In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.

l) Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

m) Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

n) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

o) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -delibera sull'esclusione degli associati;

-delibera in assemblea straordinaria sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-delibera in assemblea straordinaria lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

-devoluzione del suo patrimonio residuo

ART. 9 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

-L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 5 ad un massimo di 9. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate maggiorenni ovvero indicate dagli enti giuridici associati. - L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

-L'organo di amministrazione è validamente costituito in presenza e/o in audiovideo conferenza, quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

-L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. L'organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare o sms non meno di otto giorni prima della adunanza, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

-L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'organo di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) i Consiglieri non possono ricoprire qualsiasi incarico in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva ed inoltre indipendentemente dalla disciplina sportiva esercitata non possono ricoprire qualsiasi carica all'interno di altre asd/ssd affiliate allo stesso Eps (Federazioni, ndr).
- c) redigere il bilancio preventivo d'esercizio e se previsto quello sociale ed il rendiconto economico e finanziario; la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile o dicembre a seconda di come viene organizzato l'anno sociale e l'esercizio finanziario, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- l) eleggere al suo interno il presidente il vice presidente;
- m) realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa;
- n) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- o) essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione ai con i e previsti dalla normativa vigente.
- p) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- q) decidere il costo delle quote associative;

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

L'organo di amministrazione tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero dell'organo di amministrazione o provvedendo alla nomina dei sostituti nella prima assemblea utile. Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

Art. 10 DECADENZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

10-1 L'organo di amministrazione decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per impossibilità sopravvenuta a ricoprire il ruolo sociale, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente dell'organo di amministrazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza dell'organo di amministrazione, il Presidente decade:

a) per dimissioni; b) per impossibilità sopravvenuta a ricoprire il ruolo sociale.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'organo di amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'organo di amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'organo di amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno sociale l'assemblea è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

12-7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.13 IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Direzione Provinciale
di Torino

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il revisore dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 15 SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

16-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, l'organo di amministrazione incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (QUALORA ELETTO)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 18 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 19 NORME APPLICABILI

19-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

19-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

19-3 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

ART. 20 NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata, questo sarà composto da numero 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Genova, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Il Presidente

Bucatta Realini

Il segretario

Leo Rossi



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

atto registrato il 17/4/2014 n° 410 Serie 3
col pagamento F di Euro auto esente

3 410 17/04/2024

0,00 **TLH24L000410000UC**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLH